

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE — OGGETTO — DURATA — SEDE

Art. 1. DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata:

“PRADA S.p.A.”

Art. 2. OGGETTO

2.1 La Società ha per oggetto, in via prevalente, le seguenti attività:

- (a) fabbricazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonché vendita per corrispondenza, di articoli di pelletteria, di abbigliamento, di calzature e accessori di ogni genere, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione articoli per lo sport, articoli da *toilette*, cosmetici, articoli di profumeria, occhiali in genere e articoli ottici, articoli di gioielleria e bigiotteria, articoli ad imitazione della gioielleria per l'ornamento della persona e della casa, orologeria, trofei, prodotti per l'arredamento e per la casa, casalinghi in genere compresi gli specchi, le cornici, le ceramiche e la vetreria, prodotti e articoli di cartoleria e cancelleria, cataloghi, riviste e pubblicazioni in genere, articoli da regalo;
- (b) studio, *design*, progettazione e creazione di soluzioni originali per collezioni di articoli di pelletteria, di abbigliamento, di calzature e di accessori e ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione articoli per lo sport, articoli da *toilette*, cosmetici, articoli di profumeria, occhiali in genere e articoli ottici, articoli di gioielleria e bigiotteria, articoli a imitazione della gioielleria per l'ornamento della persona e della casa, orologeria, trofei, prodotti per l'arredamento e per la casa, casalinghi in genere compresi gli specchi, le cornici, le ceramiche e la vetreria, prodotti e articoli di cartoleria e cancelleria, cataloghi, riviste e pubblicazioni in genere, articoli da regalo, nonché in genere di qualunque prodotto affine e/o complementare alla moda e/o comunque connesso all'attività artistica e stilistica in genere;
- (c) acquisto, utilizzo e cessione, sotto qualsiasi forma, di marchi sia nazionali che esteri; svolgimento di servizi e assistenza per il miglior sfruttamento di marchi, licenze e brevetti propri e/o di terzi;
- (d) prestazione di servizi commerciali di assistenza alla compravendita e alla gestione di *show-room*, servizi commerciali di *marketing*, di pubblicità e di pubbliche relazioni, servizi tecnico-commerciali di progettazione, di realizzazione e di ristrutturazione di immobili commerciali e industriali, servizi tecnici di

progettazione, realizzazione e installazione di prototipi di vetrine e *stands* espositivi, la gestione diretta o indiretta di servizi inerenti attività sportive, culturali e artistiche in generale, di servizi inerenti l'organizzazione di mostre e convegni, anche con la formula chiavi in mano, la gestione diretta o indiretta di servizi di ristorazione, servizi di gestione amministrativa, di gestione del personale, di servizi tecnici, informatici, di ricerca e di elaborazione dati, nonché tutte le altre attività funzionalmente connesse agli oggetti indicati, ivi compresa l'assunzione e la concessione di rappresentanze.

- 2.2 La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o accessoria rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime. A tal fine la Società può, in particolare:
- coordinare le risorse manageriali delle società partecipate o controllate, anche mediante idonee iniziative di formazione;
 - coordinare le operazioni amministrative e finanziarie delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti;
 - fornire altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.
- 2.3 La Società potrà svolgere tutte le attività finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali, che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere, gestire e alienare interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonché concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale ferma restando la disciplina applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong di cui all'articolo 30 del presente statuto.
- 2.4 Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria nonché di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali.

Art. 3. DURATA

- 3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 gennaio 2100.
- 3.2 La durata della Società può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4. SEDE

- 4.1 La Società ha sede in Milano.

- 4.2 Essa potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici in genere sia in Italia che all'estero.

Art. 5. DOMICILIO

- 5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali ferma restando la disciplina delle notifiche applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong di cui all'articolo 34 del presente statuto, nonché quanto previsto dal seguente articolo 35.

TITOLO II

CAPITALE E AZIONI - OBBLIGAZIONI

- PATRIMONI DESTINATI - FINANZIAMENTI - RECESSO

Art. 6. CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro 255.882.400,00 (duecentocinquantacinquemilioniotto-centottanduemilaquattrocento virgola zero zero) interamente versato, rappresentato da n. 2.558.824.000 (duemiliardicinquecentocinquantottomilioniotto-centoventiquattromila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (dieci centesimi) cadauna.
- 6.2 Le azioni sono nominative e ogni azione attribuisce al suo possessore il diritto ad un voto.
- 6.3 La qualità di titolare di una o più azioni della Società costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
- 6.4 Resta ferma la disciplina applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong di cui agli articoli 31 e 32 del presente statuto.

Art. 7. OBBLIGAZIONI

- 7.1 La Società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili nei limiti di cui all'art. 2412 cod. civ..

Art. 8. PATRIMONI DESTINATI

- 8.1 La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-*bis* e seguenti cod. civ..

Art. 9. FINANZIAMENTI SOCI

- 9.1 La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa ad essa applicabile.

Art. 10. RECESSO

- 10.1 Il recesso potrà essere esercitato nei casi e con le modalità previste dal Codice Civile. I soci non possono tuttavia esercitare il diritto di recesso in caso di deliberazioni riguardanti: (i) la proroga del termine di durata della Società, o (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione azionaria.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 11.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate dalla normativa applicabile e dal presente statuto. In particolare sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:
- (a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - (b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - (c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - (d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - (e) l'acquisto di azioni proprie nei limiti previsti dal primo comma dell'art. 2357 cod. civ. e comunque entro i limiti previsti dalla disciplina applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong;
 - (f) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
 - (g) le deliberazioni sugli argomenti rimessi alla sua competenza dalla normativa applicabile, nonché le autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto o dalla normativa applicabile per il compimento di atti degli amministratori.

Art. 12. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 12.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
- (a) le modifiche del presente statuto;
 - (b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; e
 - (c) le altre materie ad essa attribuite dalla normativa applicabile.

Art. 13. MODALITÀ DI TENUTA E CADENZA DELL'ASSEMBLEA

- 13.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salvo che il consiglio di amministrazione deliberi un luogo diverso purché in Italia ovvero in un Paese in cui la Società, direttamente o tramite le sue controllate o partecipate, svolge la sua attività.
- 13.2 E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso dovrà essere consentito:
- al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
 - al presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
 - al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.
- 13.3 La riunione si considererà tenuta nel luogo, ove indicato, nell'avviso di convocazione dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
- 13.4 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. Non potranno in ogni caso trascorrere più di 15 (quindici) mesi tra la data di un'assemblea ordinaria e quella successiva.

Art. 14. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 14.1 L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 14.2 L'assemblea è convocata altresì dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare e salvi i limiti previsti all'art. 2367, ultimo comma, cod. civ.. In caso di ingiustificato ritardo, alla convocazione provvede il collegio sindacale.
- 14.3 L'assemblea è convocata mediante avviso contenente, oltre alle informazioni previste per legge, notizie circa eventuali interessi di cui siano portatori gli amministratori per conto proprio o di terzi in merito a una determinata proposta di deliberazione, specificando gli effetti che l'assunzione di tale deliberazione avrebbe sui medesimi come azionisti della Società e se tali effetti differiscono da quelli che ne deriverebbero per gli altri azionisti.

- 14.4 L'avviso di convocazione deve essere pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa italiana vigente entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea sul sito internet della Società e per estratto su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Italia Oggi", "MF Milano Finanza".
- 14.5 I titolari di azioni che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione ai sensi del precedente paragrafo 14.4, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. Delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella su materie all'ordine del giorno.

Art. 15. LEGITTIMAZIONE

- 15.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalle disposizioni del presente statuto ivi espressamente inclusa la disciplina applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong di cui all'articolo 33 del presente statuto e, ove non espressamente previsto, dalla normativa applicabile.
- 15.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega da un rappresentante. Qualora i soggetti cui spetta il diritto di voto agiscano, anche mediante intestazione fiduciaria, per conto di propri clienti o, comunque, per conto terzi, questi possono indicare come rappresentanti i soggetti per conto dei quali agiscono ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
- 15.3 Qualora per effetto della normativa applicabile un socio debba astenersi dall'esprimere il proprio voto rispetto ad una determinata deliberazione, qualsiasi voto espresso da tale socio o per suo conto non sarà tenuto in considerazione nella determinazione del *quorum* deliberativo. Viceversa, le azioni di cui tale socio sia titolare saranno conteggiate ai fini del *quorum* costitutivo.
- 15.4 Qualora le azioni della Società siano trattate su un mercato che preveda la separazione tra titolarità formale (c.d. *legal ownership*) e titolarità effettiva (c.d. *beneficial ownership*) l'esercizio dei diritti spettanti ai soci verrà consentito, previa autorizzazione del titolare formale (c.d. *legal owner*), ai titolari effettivi (c.d. *beneficial owners*) nella massima misura consentita dalla normativa applicabile.

Art. 16. PRESIDENTE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 16.1 L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal presidente del consiglio di amministrazione, dal vice presidente o dall'amministratore delegato, ove nominati; in caso di assenza o impedimento dei soggetti sopra indicati, l'assemblea elegge, a maggioranza dei voti dei presenti, il presidente dell'adunanza. Il presidente è assistito da un segretario, anche non

socio, nominato dall'assemblea, e, quando lo ritenga opportuno, da uno o più scrutatori. Nei casi di legge o per volontà del presidente dell'assemblea, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio.

- 16.2 In ogni caso, il verbale deve essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2375 cod. civ..
- 16.3 Spetta al presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati: (i) constatare il diritto di intervento, anche per delega, dei presenti; (ii) accertare la regolare costituzione dell'assemblea e il numero legale per deliberare; (iii) accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento, dirigere i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno; (iv) regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione; (v) accertare e proclamare l'esito delle votazioni.
- 16.4 Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.

Art. 17. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

- 17.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria si svolge in un'unica convocazione, salvo che il consiglio di amministrazione, per una determinata assemblea, deliberi di indicare una data per la seconda ed, eventualmente, la terza convocazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione.
- 17.2 Fermo restando quanto previsto dal Titolo VII del presente statuto, per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si osservano le disposizioni del Codice Civile.
- 17.3 Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) a mezzo schede, o (ii) con sistemi di votazione elettronica. Non è consentito il voto per alzata di mano.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA - CONTROLLO

Art. 18. ORGANO AMMINISTRATIVO

- 18.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, senza eccezioni di sorta, che ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riserva all'assemblea.
- 18.2 Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 cod. civ..

Art. 19. NOMINA E SOSTITUZIONE DELL' ORGANO AMMINISTRATIVO

- 19.1 Il consiglio di amministrazione è composto da un numero non inferiore a nove e non superiore a undici componenti. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione sarà determinato dall'assemblea nel rispetto di tale limite. L'assemblea determina altresì la durata della carica, che non può essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere rieletti.
- 19.2 Gli amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa applicabile. Almeno tre amministratori o, se superiore, il numero minimo previsto dalla normativa applicabile, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti, dalla normativa applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong in tema di requisiti di indipendenza degli amministratori.
- 19.3 I titolari di azioni che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale possono proporre uno o più candidati, fino a un massimo di undici, depositando le relative candidature presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci che delibererà in prima, o unica, convocazione sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione. Tali candidature dovranno essere pubblicate nelle forme e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari italiane e di quelle applicabili alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong, di volta in volta applicabili.
- 19.4 All'atto del deposito della/e candidatura/e, gli aventi diritto che vi provvedono dovranno, a pena di inammissibilità della/e stessa/e, depositare altresì: (a) l'elenco degli aventi diritto che concorrono a presentare la/e candidatura/e con evidenza del possesso della partecipazione minima richiesta ai sensi del precedente paragrafo 19.3, (b) il *curriculum* professionale di ogni candidato, (c) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità e, se applicabili, di indipendenza.
- 19.5 Ove il numero dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza presentati ai sensi dei precedenti paragrafi sia inferiore al numero minimo indicato al paragrafo 19.2, spetterà al consiglio di amministrazione proporre all'assemblea un numero di nominativi in possesso delle suddette caratteristiche sufficiente a raggiungere tale numero minimo.
- 19.6 All'elezione degli amministratori si procede come segue:
- (a) l'assemblea determina dapprima il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;
 - (b) si procede quindi a votare singolarmente le candidature regolarmente presentate ai sensi dei precedenti paragrafi.
- 19.7 I candidati verranno quindi suddivisi in due separati elenchi: nel primo verranno elencati

con numero progressivo in funzione del numero di voti ottenuto da ciascuno di essi, i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente paragrafo 19.2 (“**Elenco A**”) e nel secondo verranno elencati, sempre con numero progressivo in funzione del numero di voti ottenuto da ciascuno di essi, gli altri candidati (“**Elenco B**”).

- 19.8 Risulteranno eletti i primi tre candidati - ovvero il maggior numero necessario a soddisfare il requisito minimo di cui al precedente paragrafo 19.2 - elencati nell’Elenco A e i primi candidati elencati nell’Elenco B in numero tale da raggiungere il numero determinato dall’assemblea ai sensi del paragrafo 19.6 (a).
- 19.9 Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l’assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme allo statuto e alla normativa applicabile.
- 19.10 Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l’eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
- 19.11 Il consiglio di amministrazione valuta periodicamente l’indipendenza e l’onorabilità degli amministratori. Nel caso in cui in capo a un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il consiglio dichiara la decadenza dell’amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.
- 19.12 L’assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite massimo di cui al paragrafo 19.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.
- 19.13 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell’art. 2386 cod. civ.. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l’intero consiglio e l’assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal consiglio di amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

ART. 20. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – PRESIDENTE ONORARIO

- 20.1 Se l’assemblea non vi ha provveduto, il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente.
- 20.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario.
- 20.3 Il consiglio potrà nominare un vice presidente avente funzioni vicarie rispetto a quelle del presidente.
- 20.4 Il presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di sua impossibilità, chi ne fa le veci, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i

lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

- 20.5 Il Consiglio di Amministrazione potrà designare un Presidente con funzioni onorarie denominato "Presidente Onorario" scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito all'affermazione e allo sviluppo della Società. Alla carica di Presidente Onorario non sono associati poteri gestori né rilevanza verso l'esterno; tuttavia il Presidente Onorario può: i) rappresentare la Società sulla base di procure rilasciate dai competenti organi sociali, ii) avere diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni attribuite.

Il Presidente Onorario ha il diritto e non l'obbligo di partecipare sia alle riunioni del consiglio di amministrazione che alle assemblee dei soci.

Il Presidente Onorario svolge solo funzioni consultive e di supporto alle decisioni di detti organi.

Il Presidente Onorario dura in carica per il periodo determinato all'atto della nomina e può essere rieletto. La carica non può essere rivestita da colui che faccia parte del consiglio di amministrazione.

Art. 21. ORGANI DELEGATI

- 21.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e al presente statuto, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
- 21.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte, oltre ai consiglieri nominati dal consiglio, di diritto anche il presidente e tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.
- 21.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- 21.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.
- 21.5 Sono inoltre attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione, senza la possibilità di delega, le deliberazioni sulle seguenti materie:
- fusione per incorporazione e scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale;
 - istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;

- riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - adeguamenti dello statuto richiesti da disposizioni normative italiane;
 - trasferimento della sede sociale nel territorio italiano.
- 21.6 Il consiglio può altresì nominare direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.
- 21.7 Il consiglio può istituire al proprio interno comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.

Art. 22. ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 22.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione nel comune dove ha sede la Società o dove la stessa, direttamente ovvero indirettamente tramite le sue controllate o partecipate, svolge la sua attività. Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o almeno un terzo dei suoi membri.
- 22.2 E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso dovrà essere consentito:
- al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
 - al presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
 - al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.
- 22.3 La riunione si considererà tenuta nel luogo, ove indicato, nell'avviso di convocazione dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
- 22.4 Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione attraverso un avviso di convocazione inviato a ciascun amministratore mediante raccomandata o posta elettronica. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto fino a 24 ore.
- 22.5 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (*quorum* deliberativo).
- 22.6 Il voto non può essere dato per rappresentanza. L'amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, deve darne notizia agli amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

- 22.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.
- 22.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute nell'ordine dal presidente, in mancanza dal vice presidente ove nominato, in mancanza dal più anziano degli amministratori delegati, o in mancanza da altro amministratore designato dagli intervenuti.

Art. 23. RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 23.1 La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.
- 23.2 Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega nei limiti delle loro attribuzioni.

Art. 24. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 24.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un compenso determinato dall'assemblea.
- 24.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
- 24.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 25. COLLEGIO SINDACALE

- 25.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 25.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, ne nomina il presidente e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico.
- 25.3 I titolari di azioni che, da soli o insieme ad altri, rappresentano almeno l'1% del capitale sociale possono proporre uno o più candidati, fino a un massimo di tre per la carica di sindaco effettivo e fino a un massimo di due per la carica di sindaco supplente, depositando le relative candidature presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci che delibererà in prima, o unica, convocazione sulla nomina dei componenti del collegio sindacale. Almeno un candidato per la carica di sindaco effettivo e un candidato per la carica di sindaco supplente dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tali candidature dovranno essere pubblicate nelle forme e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.

- 25.4 All'atto del deposito della/e candidatura/e, gli aventi diritto che vi provvedono dovranno, a pena di inammissibilità della/e stessa/e, depositare altresì: (a) l'elenco degli aventi diritto che concorrono a presentare la/e candidatura/e con evidenza del possesso della partecipazione minima richiesta ai sensi del precedente paragrafo 25.3, (b) il *curriculum* professionale di ogni candidato, (c) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla nomina alla carica di sindaco, nonché l'esistenza di tutti i requisiti di onorabilità e, ove applicabili, indipendenza, (d) l'elenco di eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società da ciascun candidato.
- 25.5 I candidati verranno quindi suddivisi in due elenchi: il primo contenente i nominativi dei candidati alla carica di sindaco effettivo ("**Elenco C**"), il secondo relativo ai candidati alla carica di sindaco supplente ("**Elenco D**"). I singoli nominativi verranno poi posti in votazione separatamente.
- 25.6 Risulteranno eletti alla carica di sindaco effettivo i tre candidati dell'Elenco C che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e alla carica di sindaco supplente i due candidati dell'Elenco D che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulterà eletto presidente il candidato dell'Elenco C che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti alla nomina del presidente provvederà l'assemblea con separata votazione.
- 25.7 Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del collegio sindacale sia conforme alla legge e allo statuto.
- 25.8 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 22.2 mutate per il Collegio Sindacale. L'adunanza si considera tenuta nel luogo, ove indicato, nell'avviso di convocazione.

Art. 26. REVISORE LEGALE DEI CONTI

- 26.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri, le responsabilità e le modalità di determinazione del corrispettivo della società di revisione sono disciplinati dalla normativa applicabile.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 27. ESERCIZIO SOCIALE

- 27.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28. BILANCIO ED UTILI

- 28.1 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione dovrà provvedere alla predisposizione del bilancio annuale della Società, in conformità alle prescrizioni della legge italiana. Una copia del bilancio, comprendente la relazione degli amministratori sulla gestione, stato patrimoniale e conto economico verrà resa disponibile e comunicata ai soci in base alla normativa applicabile almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata ad approvare tale bilancio.
- 28.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.
- 28.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 29. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 29.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO VII

PREVISIONI SPECIFICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE ALLE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE PRESSO LO STOCK EXCHANGE OF HONG KONG

Trova applicazione la disciplina relativa alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong di cui al presente Titolo VII.

Art. 30. FINANZIAMENTI AD AMMINISTRATORI

- 30.1 In aggiunta alle disposizioni previste dalla normativa italiana in tema di concessione di finanziamenti o di altre forme di assistenza finanziaria ad amministratori o terzi, la Società non potrà direttamente o indirettamente:
- (i) erogare finanziamenti o analoghe forme di assistenza finanziaria, ovvero concludere operazioni che comportino erogazione di crediti con un amministratore della Società o della sua controllante;
 - (ii) concedere fidejussioni o altra forma di garanzia a favore di terzi che abbiano erogato finanziamenti o analoghe forme di assistenza finanziaria, ovvero concluso

transazioni creditizie con un amministratore della Società o della sua controllante;

- (iii) concludere qualsiasi operazione descritta nei precedenti punti (i) e (ii) con società controllate da un amministratore della Società o della sua controllante ovvero con società in cui tale soggetto eserciti o controlli l'esercizio di più del 30% dei diritti di voto.

30.2 Alla Società non è vietato, ai sensi del paragrafo 30.1:

- (i) prendere parte a qualsiasi atto idoneo a garantire a un amministratore i fondi necessari per il pagamento delle spese sostenute o che dovranno essere sostenute per conseguire gli scopi della Società o per permettergli di adempiere correttamente ai propri doveri quale amministratore della Società, purché:
 - (a) l'atto in questione sia posto in essere a seguito della preventiva approvazione da parte dell'assemblea ordinaria alla quale sono rese note le motivazioni della spesa sostenuta o da sostenersi da parte dell'amministratore interessato e l'ammontare degli oneri assunti dalla Società; oppure
 - (b) in assenza di autorizzazione preventiva, l'atto sia posto in essere prevedendo che, ove il suo contenuto non sia approvato da parte della successiva assemblea degli azionisti, tutti gli obblighi nascenti dall'atto medesimo vengano assolti entro sei mesi dalla data in cui si è tenuta la suddetta assemblea;
- (ii) concludere qualunque atto:
 - (a) diretto a facilitare l'acquisto di abitazioni residenziali con relative pertinenze da utilizzare quali unica o prevalente residenza di un amministratore della Società;
 - (b) diretto a realizzare miglione delle suddette abitazioni o pertinenze;
 - (c) in sostituzione di qualsiasi atto concluso da una persona a favore di un amministratore della Società e rientrante nei precedenti punti (a) e (b),

a condizione che:

- (I) la Società ponga in essere nel corso della propria normale attività atti analoghi a favore dei propri dipendenti a condizioni non meno vantaggiose di quelle previste nei confronti degli amministratori;
- (II) l'ammontare del singolo atto non ecceda l'80% del valore dei beni immobili di cui al precedente punto (ii) (a) e che tale circostanza sia confermata dalla perizia redatta in conformità di quanto previsto dal successivo punto (III);
- (III) la perizia sia redatta e sottoscritta da un esperto professionale e qualificato, iscritto ad un albo professionale, rilasciata non più di tre mesi prima della data in cui l'operazione viene conclusa; e
- (IV) l'atto sia garantito da ipoteca legale sui beni immobili cui il medesimo si

riferisce;

- (iii) affittare o noleggiare case o terreni ad un amministratore della Società a condizioni non più favorevoli di quelle che è ragionevole ritenere la Società sia in grado di ottenere o offrire nell'ambito di analoghe operazioni concluse sul mercato nei confronti di una persona non collegata alla Società.

30.3 Ai fini del paragrafo 30.1, il termine amministratore comprende:

- (i) il coniuge e i figli legittimi o naturali di tale amministratore;
- (ii) il *trustee* di qualsiasi *trust* i cui beneficiari siano l'amministratore, la moglie o uno qualsiasi dei suoi figli legittimi o naturali (o le cui condizioni attribuiscono al *trustee* una delega che può essere esercitata a favore dell'amministratore, del coniuge, o dei suoi figli naturali o legittimi).

Art. 31. CERTIFICATI AZIONARI

31.1 Ogni azionista il cui nome sia iscritto nel registro dei soci tenuto in Hong Kong dalla Società avrà il diritto di ricevere gratuitamente, entro i due mesi successivi la registrazione del trasferimento a suo favore di una o più azioni della Società (o entro il diverso periodo specificato all'atto dell'emissione per le azioni di nuova emissione) un certificato rappresentativo di tutte le azioni dal medesimo possedute o più certificati ciascuno rappresentativo di una o più azioni, in questo caso a fronte del riconoscimento delle ragionevoli spese vive sostenute, nella misura stabilita volta per volta dal consiglio di amministrazione della Società per ogni certificato successivo al primo. Nel caso di azioni possedute in comune da più persone, l'invio di un certificato a uno o più possessori è efficace nei confronti di tutti. All'atto del trasferimento di azioni, il certificato rappresentativo delle stesse detenuto dal dante causa dovrà essere riconsegnato alla Società o a un suo incaricato per la sua cancellazione. Tale cancellazione dovrà avvenire tempestivamente, a fronte del rilascio di un nuovo certificato azionario a favore dell'avente causa rappresentativo dalle azioni trasferite a quest'ultimo e del pagamento di una somma pari all'ammontare massimo stabilito *pro-tempore* dall'Hong Kong Stock Exchange, ferma la facoltà del consiglio di amministrazione di stabilire un ammontare inferiore. Un azionista che abbia trasferito parte delle proprie azioni, ha diritto ad ottenere un certificato rappresentativo delle azioni di cui mantiene la proprietà a fronte del pagamento a favore della Società della somma soprarichiamata.

31.2 Qualora le azioni della Società divengano soggette a un regime di dematerializzazione obbligatorio, i certificati azionari dovranno essere consegnati alla Società o a soggetti dalla stessa indicati (quale, a titolo esemplificativo, il soggetto cui sia eventualmente affidata la tenuta del registro dei soci in Hong Kong) per dar corso ai necessari adempimenti (adempimenti che richiederanno, tra l'altro, l'apertura di un conto titoli presso una banca o un intermediario autorizzato). In tal caso, i diritti spettanti alle azioni potranno essere esercitati solo previa dematerializzazione dei relativi certificati.

31.3 Non potranno essere emesse azioni al portatore.

Art. 32.CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

- 32.1 Per quanto concerne la circolazione delle azioni che sono scambiate presso lo Stock Exchange of Hong Kong, troveranno applicazione le tecniche di circolazione vigenti in tale mercato.
- 32.2 I trasferimenti delle azioni possedute da soci iscritti nel registro tenuto dalla Società in Hong Kong, dovranno essere effettuati con forma scritta sulla base della documentazione comunemente utilizzata in tale mercato o in base ad altra modalità eventualmente stabilita o accettata dal consiglio di amministrazione, fermo restando il fatto che tale modalità dovrà comunque risultare compatibile con le disposizioni in materia dettate dallo Stock Exchange of Hong Kong e con quanto previsto al paragrafo 31.1. La documentazione comprovante il trasferimento dovrà essere sottoscritta con forma autografa dal dante e avente causa, essendo peraltro ammessa la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma nel caso in cui dante o avente causa sia una società di gestione accentrata (*clearing house*) riconosciuta o uno o più suoi designati (*nominee*). Resta ferma la possibilità del consiglio di amministrazione di accettare diverse modalità di trasferimento, sempre nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 33.LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI

- 33.1 Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di fissare la data rilevante per:
- (a) determinare i soci aventi diritto a ricevere il pagamento di dividendi, altre distribuzioni o assegnazioni di diritti. Tale data potrà essere fissata contestualmente a, prima, o dopo, la data in cui tale pagamento di dividendi, distribuzione o assegnazione è deliberato, corrisposto o effettuato;
 - (b) determinare i soci aventi diritto a ricevere il materiale relativo all'assemblea ordinaria e straordinaria della Società e a esprimere il proprio voto nelle medesime fermo restando che, per tale ultima fattispecie, la suddetta data rilevante non potrà precedere di oltre due giorni non festivi la data della relativa assemblea.
- 33.2 Ove risulti titolare delle azioni (o dei *warrant* che la Società dovesse emettere) una società di gestione accentrata (*clearing house*) riconosciuta in base alla normativa applicabile per effetto della quotazione delle azioni presso lo Stock Exchange of Hong Kong o uno o più suoi designati (*nominee*), tale soggetto potrà designare una o più persone quale/i proprio/i rappresentante/i o delegato/i a partecipare a qualsiasi assemblea ordinaria o straordinaria della Società (o a qualsiasi adunanza dei titolari di altri strumenti finanziari, ove emessi) fermo restando che, nel caso in cui venga nominato più di un rappresentante, l'autorizzazione dovrà specificare il numero delle azioni (o degli eventuali altri strumenti finanziari) rispetto ai quali l'autorizzazione è concessa. Chiunque sia autorizzato secondo quanto previsto dalla presente disposizione dovrà considerarsi debitamente autorizzato senza necessità di ulteriori attestazioni e avrà diritto di esercitare nell'ambito delle relative assemblee gli stessi diritti e poteri per conto del delegante (sia esso una *clearing house* o un proprio *nominee*) come se il soggetto autorizzato (o il suo/i rappresentante/i) fosse un socio della Società in possesso del numero di azioni (o degli eventuali altri strumenti

finanziari) specificate nell'autorizzazione.

Art. 34. NOTIFICHE

- 34.1 In aggiunta alle previsioni di cui all'Art. 35, le notifiche avverranno come segue. Gli avvisi e le altre comunicazioni saranno notificati o consegnati dalla Società a ogni socio, personalmente o a mezzo posta mediante lettera preaffrancata indirizzata a tale socio al suo indirizzo così come identificato nel registro dei soci della Società (o nel registro dei soci in Hong Kong) o recapitati presso tale indirizzo, ovvero, mediante pubblicazione in uno o più quotidiani, inviati sotto forma di comunicazione elettronica al socio all'indirizzo fornito a tal fine alla Società per iscritto, pubblicati in una rete telematica (sito internet incluso) o recapitati mediante qualsiasi altro mezzo autorizzato per iscritto da tale socio. In caso di comunione di azioni, la notifica o la consegna di qualsiasi comunicazione, avviso o altro documento effettuata nei confronti di uno dei comproprietari dovrà ritenersi, per qualsiasi fine, una notifica sufficiente anche nei confronti di tutti gli altri comproprietari.
- 34.2 Ogni avviso o documento fornito o emesso dalla Società o per conto della stessa:
- (a) se inviato per posta, si dovrà ritenere notificato o consegnato il giorno successivo al giorno in cui è stato spedito (nel caso di socio con indirizzo registrato a Hong Kong) ed il secondo giorno successivo al giorno in cui è stato spedito (nel caso di socio con indirizzo registrato fuori Hong Kong); per fornire prova di tale notifica o consegna sarà sufficiente provare che l'avviso o il documento era stato correttamente indirizzato, era stato apposto il francobollo e spedito;
 - (b) se non inviato per posta, ma consegnato dalla Società all'indirizzo registrato del socio, si dovrà ritenere notificato il giorno in cui è stato consegnato;
 - (c) se inviato con comunicazione elettronica, si dovrà ritenere notificato nel giorno seguente a quello in cui è stato inviato; prova decisiva che l'avviso o il documento sono stati inviati o consegnati è rappresentata dalla prova scritta che è stato utilizzato l'indirizzo fornito alla Società dal socio interessato al fine di procedere a comunicazioni elettroniche;
 - (d) se pubblicato su una rete telematica, dovrà ritenersi notificato nel giorno in cui l'avviso di tale pubblicazione è notificato o consegnato al socio interessato o, nel caso in cui nessuna notifica o consegna di tale avviso sia richiesta dalla legge, il giorno in cui l'avviso o il documento appare, per la prima volta, su tale rete telematica;
 - (e) se notificato, inviato o consegnato mediante qualsiasi altro mezzo autorizzato per iscritto dal socio interessato, dovrà ritenersi notificato, ricevuto o consegnato allorché la Società abbia posto in essere l'attività che è stata autorizzata a compiere per tale fine.
- 34.3 Fatto salvo quanto specificato al paragrafo 34.2, ai fini del computo dei termini indicati in ciascuna comunicazione si dovrà fare riferimento a giorni liberi, ossia non si terrà

conto né del giorno in cui la comunicazione è stata notificata o si ritiene notificata né del giorno finale.

- 34.4 Tutte le comunicazioni e i documenti inviati o recapitati ad un socio, secondo quanto previsto dal presente statuto, sebbene il socio sia deceduto, fallito o si sia verificato qualsiasi altro evento - e indipendentemente dal fatto che la Società sia al corrente del decesso, del fallimento o di qualsiasi altro evento che abbia colpito il socio - dovranno ritenersi correttamente notificati o consegnati con riferimento ad ogni singola azione detenuta dal socio in proprio o congiuntamente, a meno che il nome del socio interessato, al momento della notifica dell'avviso o del relativo documento, sia stato rimosso dal registro dei soci della Società (o dal registro dei soci tenuto in Hong Kong). Tale notifica o consegna dovrà considerarsi a qualsiasi fine sufficiente nei confronti di tutte le persone portatrici (da sole o insieme ad altri) di un qualsiasi interesse in ciascuna azione.
- 34.5 Per quanto riguarda l'avviso di convocazione dell'assemblea di cui all'Art. 14, il medesimo dovrà, entro gli stessi termini ivi previsti, essere: (i) pubblicato sul sito internet dello Stock Exchange of Hong Kong; e (ii) comunicato agli azionisti con le modalità previste dal presente Art. 34.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.NOTIFICHE

- 35.1 Impregiudicato quanto previsto al precedente Art. 34, le comunicazioni previste ai sensi della normativa italiana vigente sono effettuate nei termini e con le modalità stabilite da tale normativa.

Art. 36.AMMORTAMENTO

- 36.1 In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di certificati azionari è possibile ottenere un certificato sostitutivo in base alla procedura prevista dal Codice Civile secondo la quale, tra l'altro, l'azionista dovrà:
- (i) notificare l'avvenuto smarrimento o sottrazione dei certificati azionari alla Società; e
 - (ii) chiedere l'ammortamento dei certificati azionari con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la Società. Ove il presidente del tribunale riconosca le ragioni del socio che ha chiesto l'ammortamento emetterà un decreto con cui il socio, potrà ottenere, in assenza di opposizione da parte del detentore del certificato, l'emissione di un certificato in sostituzione di quelli smarriti, sottratti o distrutti.

Art. 37.FORO COMPETENTE

- 37.1 Per qualunque controversia connessa, o relativa, all'interpretazione, applicazione o

esecuzione del presente statuto, è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Art. 38. RINVIO

- 38.1 Ogni riferimento alla normativa applicabile contenuto nel presente statuto deve intendersi riferito alla normativa italiana e alla normativa applicabile alla Società per effetto della quotazione delle proprie azioni presso lo Stock Exchange of Hong Kong.
- 38.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, nell'ordine, le disposizioni previste dal Codice Civile, dalle leggi speciali in materia nonché le disposizioni eventualmente applicabili per effetto della quotazione delle azioni della Società presso lo Stock Exchange of Hong Kong.

Milano, 27/05/2021